REGOLAMENTO (CEE) N. 1251/90 DELLA COMMISSIONE

dell'11 maggio 1990

recante modifica del regolamento (CEE) n. 3944/87 che fissa i coefficienti per il calcolo dei prelievi applicabili ai prodotti del settore delle carni suine e modifica dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1249/89 (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando che talune definizioni dei principali prodotti del settore delle carni suine sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 3944/87 della Commissione (3); che, per un'applicazione uniforme della nomenclatura combinata è opportuno stabilire una definizione dei « pezzi di pancetta (ventresca) » di cui ai codici NC 0203 19 15, 0203 29 15, 0210 12 11 e 0210 12 19; che è pertanto necessario modificare il regolamento (CEE) n. 3944/87;

considerando che la nomenclatura tariffaria e statistica derivante dall'applicazione del regolamento (CEE) n. 2759/75 figura nella tariffa doganale comune; che la definizione dei pezzi del taglio denominato « pancetta » comporta una modifica della nota complementare relativa alla citata nomenclatura; che è pertanto opportuno, conformemente all'articolo 17, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2759/75, incorporare alla modifica che deriva dal presente regolamento nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1119/90 (5);

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La frase seguente è aggiunta all'articolo 2, paragrafo 2, primo comma del regolamento (CEE) n. 3944/87:

« I pezzi provenienti dalle parti di cui al paragrafo 1, lettera f) rientrano nelle stesse sottovoci solo se contengono la cotenna e il lardo ».

Articolo 2

La frase seguente è aggiunta al primo comma della nota complementare 2.B del capitolo 2 dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87:

« I pezzi provenienti dalle parti citate sub 2 A, lettera f) rientrano nelle stesse sottovoci solo se contengono la cotenna e il lardo »

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° giugno 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 maggio 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 129 dell'11. 5. 1989, pag. 12.
(3) GU n. L 373 del 31. 12. 1987, pag. 25.
(4) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.
(5) GU n. L 112 del 3. 5. 1990, pag. 9.